



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 30 del 31/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di Dicembre alle ore 11:30, presso Centro Polifunzionale-Via Mater Boni Consilii, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	<u>Cognome e Nome</u>	Presenti	Assenti
1	BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI	
2	BERNARDI GIOVANNI PIETRO	SI	
3	GELMI ALESSANDRA	SI	
4	RIVETTA DANIELE	SI	
5	MAFFEIS MATTIA	SI	
6	BACCANELLI ROSARIA	SI	
7	BOTTANELLI STELLA	SI	
8	REGAZZOLI BORTOLO	SI	
9	TIBERTI CRISTIAN		SI
10	NOCI PATRIZIA	SI	
11	REGAZZOLI ROBERTA		SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Illustra l'argomento il Sindaco esponendo i contenuti della proposta dell'Amministrazione comunale di confermare il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale sul redditi delle persone fisiche (IRPEF) già approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 20 aprile 2012.

Il Sindaco illustra, altresì, la proposta di confermare per l'anno 2021 le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche attualmente in vigore nella seguente misura:

- redditi da 0 a 15.000 euro	aliquota 0,40%
- redditi da 15.000, 01 a 28.000 euro	aliquota 0,50%
- redditi da 28.000,01 a 55.000 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 55.000,01 a 75.000 euro	aliquota 0,70%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%

Il Sindaco conclude sostenendo che l'art. 5 del Regolamento prevede una soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad euro 10.000 , con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta , mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco

RICHIAMATA la propria delibera n. 6 del 20/04/2012 ad oggetto: "Istituzione addizionale comunale all'IRPEF – aliquota anno 2012";

VISTO il D.lgs. 28 settembre 1998. N.360, così come modificato della legge n.383/2001 e dalla legge 296/2006;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto n.360/1998, il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 3-bis dell'articolo 1, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. ultimo cit., a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, nel testo vigente a seguito della conversione in legge, la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO poi che il medesimo comma prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e, in particolare, che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che nel citato regolamento comunale disciplinante le aliquote di compartecipazione all'addizionale sull'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale è prevista una opportuna soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile **non superiore ad euro 10.000,00** (diecimila/00);

RITENUTO di dover definire, per l'anno **2021**, l'aliquota in oggetto, in considerazione della necessità di assicurare all'ente risorse proprie d'entrata congrue in rapporto alla pianificazione del fabbisogno finanziario, quale esso emerge in base al bilancio pluriennale di previsione assestato e alla necessità di far fronte alla prevista contrazione dei trasferimenti erariali;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

UDITA l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Tutto ciò premesso e considerato

CON VOTI favorevoli 9 astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) già approvato con propria delibera n.6 del 20/04/2012, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
2. di confermare per l'anno **2021** le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- redditi da 0 a 15.000,00 euro	aliquota 0,40%
- redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,50%
- redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,60%
- redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,70%
- redditi oltre 75.000,01 euro	aliquota 0,80%;
3. di dare atto che l'art. 5 del regolamento prevede una soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per l'esecuzione degli adempimenti di conseguenza;
5. di dare atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
6. di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 25/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 19/02/2021 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 25/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Berzo Demo, 25/01/2021

Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli